

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2512**

**ANNESSO**

*ai sensi dell'articolo 126,  
comma 3, del Regolamento*

**Errata corrige**

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003**

---

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

---

Dopo la pagina 193, si intenda inserita la seguente:

Art. 14, comma 7

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

La norma dispone l'inserimento, dopo il comma 7 dell'art. 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei commi 7-bis e 7-ter.

I commi che il disegno di legge prevede di introdurre non determinano oneri a carico dello Stato per i motivi che seguono:

il comma 7-bis è finalizzato a stabilire che, nella determinazione dei criteri per l'attribuzione del contributo alle persone fisiche, diretto alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, si tenga anche conto dei limiti di reddito;

il comma 7-ter chiarisce che, in attesa della regolamentazione del diritto-dovere d'istruzione formazione, da adottarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, per gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori resta confermata l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche. ».

Dopo la pagina 200, si intendano inserite le seguenti:

Art. 19

*(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni)*

L'articolo in questione prevede la spesa complessiva di 165 milioni di euro così ripartiti:

**120 milioni di euro** per l'acquisto ed il noleggio degli apparati decodificatori atti a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica terrestre;  
per ogni decoder è previsto un contributo pari a 150 euro per un totale di 800.000 apparecchi.

**30 milioni di euro** per l'acquisto, il noleggio o la detenzione in comodato di un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda di dati via Internet;  
per ogni apparecchio è previsto un contributo pari a 75 euro per un totale di 400.000 apparecchi.

**10 milioni di euro** in favore delle emittenti radiotelevisive locali.

Con l'art. 52, comma 18 della legge n. 448/01 (legge finanziaria 2002) il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è stato incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno.

Con l'art. 80, comma 35 della legge n. 289/02 (legge finanziaria 2003) il suddetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 5 milioni di euro all'anno che salgono a 10 milioni di euro limitatamente al 2003.

Il Fondo viene quindi ora ulteriormente incrementato di altri 10 milioni di euro (comma 5 dell'articolo 19 dell'attuale ddl finanziaria).

La norma interessa anche le emittenti radiofoniche locali alle quali il richiamato articolo 52, comma 18 della legge n. 448/2001 attribuisce la possibilità di beneficiare delle misure di sostegno già previste per le emittenti televisive locali dalla legge n.

488/99 e successive modificazioni, stanziando una somma non superiore a un decimo dell'ammontare globale annuo dei contributi stanziati.

Si sottolinea che i contributi verranno attribuiti con apposito decreto ministeriale con modalità "a pioggia", così come già avvenuto per l'attribuzione dei contributi per l'anno 2003, avvenuta con il d.m. 31 gennaio 2003.

**5 milioni di euro** - per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 - per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

Norma analoga fu inserita nell'articolo 145, comma 20 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) per garantire il rinnovo della convenzione per gli anni 2001-2003 per un importo di lire 15 miliardi per ciascun anno.

Occorre precisare che la convenzione in atto fra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa (Radio Radicale), per la diffusione dei lavori parlamentari, scadrà il 20 novembre 2003 e, senza la norma in parola, non sarebbe prevista la copertura finanziaria per la sua proroga.

Art. 20

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)

Il comma 1 dell'articolo in esame è volto a finanziare, per progetti strategici nel settore informatico, il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 3 del 2003. A tal fine, sulla base della stima relativa ai progetti potenzialmente ammissibili nel campo della diffusione e lo sviluppo del settore informatico, viene autorizzata l'ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro nell'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Il comma 2 rinnova la disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale, istituito dall'articolo 27 della legge n. 289/2002 denominato "PC ai giovani" senza, pertanto, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## Art. 22

## (Interventi in agricoltura)

La norma prevede alcuni interventi a sostegno del settore agricolo, la cui attuazione non comporterà, tuttavia, oneri a carico del bilancio dello Stato. A conferma di ciò, si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni: il comma 2, che estende, ad invarianza di oneri, l'ambito di attività del Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi; i commi 3 e 4, che prevedono il trasferimento al bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini della successiva assegnazione al finanziamento di nuovi contratti di programma nel settore agricolo ed in quello della pesca, di risorse finanziarie provenienti da preesistenti stanziamenti, revocati dal CIPE, la cui consistenza venga accertata al 31 dicembre di ogni anno.

I commi 5 e seguenti prevedono la possibilità della sospensione, al massimo per dodici mesi, della riscossione dei contributi previdenziali dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali. In particolare le disposizioni sono finalizzate a prevedere, in favore delle aziende agricole colpite da eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003, la riduzione delle sanzioni relative ai debiti contributivi pregressi, nonché la rateizzazione del pagamento. Ciò per far fronte a situazioni di emergenza o calamità ambientali che abbiano colpito alcune aree limitate del Paese rendendo impossibile per le aziende agricole di tali zone il pagamento dei contributi previdenziali pregressi.

Le misure dovranno essere applicate in casi assolutamente eccezionali e limitatamente ad obiettive situazioni di crisi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dalle disposizioni illustrate non conseguono effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto la loro applicazione circoscritta a situazioni eccezionali, coniugata all'incremento delle riscossioni derivante dalla riduzione delle sanzioni, non implica l'insorgere di un danno per la società di cartolarizzazione. Ove viceversa l'ambito applicativo della previsione fosse esteso oltre le situazioni descritte, verrebbero meno le condizioni di equilibrio finanziario sopra evidenziate facendo insorgere un obbligo di indennizzo a carico dell'INPS.

Art. 23

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di norme di carattere organizzativo e procedurale concernenti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella realizzazione degli interventi in favore del settore ittico previsti dal Piano nazionale della pesca, nonché le modalità di approvazione di quest'ultimo, per l'anno 2004.

Art. 24

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico)

La disposizione è intesa ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per importi pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi di recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale. A tal fine viene inoltre prevista l'istituzione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico.



## Art. 25 e 26

(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari e Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare)

Si tratta di due norme concernenti l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, l'articolo 25 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle politiche agricole e forestali, ad acquistare dal predetto Istituto, utilizzando gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, le partecipazioni da esso possedute nella Buonitalia Spa. L'articolo 26 poi prevede che l'ISMEA subentri a Sviluppo Italia S.p.A nelle funzioni da essa svolte, nonché nei preesistenti rapporti finanziari e giuridici. A tal fine viene disposto il trasferimento al predetto Istituto delle risorse finanziarie della società Sviluppo Italia indicate dal comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno fissate le modalità per l'attribuzione delle predette risorse finanziarie.

*Articolo 28**Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini*

La centrale operativa prevista dall'art. 28 della Legge Finanziaria ha lo scopo di elevare le capacità di controllo della Dogana, sfruttando la moderna tecnologia che consente attraverso un sofisticato sistema di rilevazione a raggi-x di verificare il contenuto dei container senza dover procedere al loro svuotamento, risparmiando in tempi e costi.

L'Agenzia delle Dogane dispone attualmente di 28 scanner distribuiti sul territorio nazionale.

Per massimizzare l'efficienza del controllo delle merci mediante il loro utilizzo occorre implementare un collegamento informatico tra gli stessi assicurando inoltre, con l'impiego della più moderna tecnologia, la massima disponibilità del servizio, alte capacità di trasmissione dati ed il costante aggiornamento del sistema di sicurezza.

La spesa autorizzata al comma 2 dell'articolo, pari a 500 mila euro annui, è quindi destinata a finanziare l'infrastruttura di connessione degli scanner con la centrale operativa nonché il mantenimento e la gestione della rete e della banca dati e l'aggiornamento del sistema in linea con l'evoluzione dell'innovazione tecnologica.

*Articolo 29**Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti*

La dogana è costantemente impegnata nella lotta al crescente commercio di merci contraffatte, che oltre a comportare distorsioni del mercato espongono il consumatore a rischi di varia natura (si pensi a prodotti che non rispettano normative sanitarie di sicurezza etc. ad esempio nel settore degli alimenti, giocattoli, apparecchi elettrici, medicinali)

Individuare merci contraffatte diventa, tuttavia, sempre più arduo in quanto le merci vengono sempre più fedelmente riprodotte. Per tale ragione diventa indispensabile dotarsi di tecnologie d'avanguardia utili a fornire il maggior numero possibile di informazioni per il riconoscimento delle merci.

La norma in esame non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Invero, in considerazione del fatto che detta attività garantisce una tutela anche ai legittimi titolari dei diritti di produzione, si ritiene che gli stessi possano richiedere una maggiore cooperazione con la Dogana fornendo tutte le informazioni ritenute utili per tutelare i propri prodotti sostenendo anche parte dei costi del servizio reso dall'Agenzia attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

*Articolo 30*  
*Sportello unico doganale*

Scopo dello Sportello unico previsto dall'art. 30 della Legge Finanziaria è quello di consentire agli operatori di colloquiare con un unico soggetto riguardo tutto quanto necessario per l'effettuazione di operazioni di importazione ed esportazione che, per loro natura, richiedono l'intervento, oltre che della Dogana, di altri enti ed amministrazioni per l'espletamento di compiti di sorveglianza e controllo in materia valutaria, sanitaria, veterinaria, di polizia, di politica agricola.

Il colloquio tra Dogana, operatori ed altre amministrazioni avverrà attraverso canali informatici utilizzando anche le infrastrutture rese disponibili dalla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).

La Dogana, sulla base di tale norma, potrà quindi effettuare una serie di servizi per conto dei predetti enti ed amministrazioni che potranno essere regolati, in un ambito di interoperabilità amministrativa, sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi per disciplinare ad esempio oltre alla ricezione della documentazione anche l'eventuale digitalizzazione della stessa qualora questa venisse presentata su supporto cartaceo da parte degli operatori od anche degli enti ed amministrazioni stesse.

Pertanto, l'articolo in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## Art. 31

## (Comodato gratuito sedi all'estero)

L'articolo in esame è neutrale sui saldi di finanza pubblica.

L'opportunità di una proiezione coerente e coordinata degli interessi internazionali dell'Italia, in particolare al fine di affermare l'immagine del "Sistema Paese" e dei suoi prodotti sui principali mercati di esportazione, richiede una crescente razionalizzazione dell'offerta di servizi che la Pubblica Amministrazione offre a cittadini ed imprese operanti all'estero. In questa prospettiva, assume particolare significato l'esigenza di una maggiore concentrazione logistica delle strutture pubbliche che, a vario titolo, perseguono l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. La creazione di "Sportelli Unici" presso Ambasciate e Consolati italiani rappresenterà un unico punto di riferimento per le operazioni economiche e commerciali delle aziende italiane, favorendo nel contempo l'organizzazione congiunta o coordinata di adeguate iniziative promozionali.

Si ritiene dunque necessario agevolare tale processo di convergenza degli uffici a vario titolo attivi all'estero (Ambasciate, Consolati, ICE, ENIT, Regioni etc.), prevedendo la possibilità di concessione di locali in comodato gratuito presso le nostre rappresentanze diplomatico-consolari.

## Articoli 32, 33, 34, 35, 39

Gli articoli 32-39 della legge finanziaria 2004 prevedono norme relative alla tutela e alla valorizzazione della produzione industriale nazionale.

Esse si sviluppano secondo tre linee fondamentali:

- 1) l'istituzione di un fondo straordinario per il made in Italy con relativa ipotesi di istituzione di un marchio;
- 2) la previsione di norme per la lotta alla contraffazione;
- 3) l'assistenza e l'appoggio alle imprese orientate all'internazionalizzazione delle proprie attività.

**L'articolo 32 (Fondo promozione straordinaria del made in Italy), comma 1,** reca la previsione dell'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle Attività produttive per la realizzazione di una campagna promozionale straordinaria per la valorizzazione della produzione italiana. Il progetto sarà realizzato, sotto l'egida dell'Amministrazione pubblica per la tutela e all'esaltazione dei prodotti italiani, nonché anche tramite i tradizionali canali che l'Istituto nazionale per il commercio estero potrà mettere a disposizione.

Nell'ambito di tale iniziativa ed a supporto della stessa è prevista l'eventuale istituzione di un marchio che, nel rispetto della vigente legislazione comunitaria, tuteli le merci di produzione e/o di origine italiana. Tale previsione comporterà il coinvolgimento delle esistenti strutture amministrative del Ministero delle attività produttive, in cui sono presenti le professionalità e le capacità occorrenti per il rilascio del marchio agli operatori economici che riterranno opportuno farne richiesta.

Per i relativi oneri è stata stimata una spesa pari a 35.000.000 di euro per l'anno 2004, di 55.000.000 di euro per l'anno 2005 e di 35.000.000 di euro per l'anno 2006.

Il comma 2 rimette ad apposito regolamento, la definizione, concertata con le Amministrazioni interessate, delle modalità e delle condizioni di uso del marchio.

Il comma 3 reca le misure sanzionatorie legate all'uso illecito del marchio.

I commi 2 e 3 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 33 (Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)** fa riferimento alla istituzione della c.d. "Esposizione permanente del design italiano", doveroso riconoscimento allo stile del prodotto italiano, che si intende valorizzare proprio ed anche attraverso questo permanente centro espositivo da realizzare in Roma, in collaborazione con l'EUR S.p.a.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto sono rimessi ad un successivo provvedimento che coinvolge le Amministrazioni interessate.

Le spese derivanti dalla realizzazione del centro espositivo riguardano, per il primo esercizio finanziario, le opere di progettazione, ristrutturazione ed adattamento degli spazi, il cui onere è stato stimato in 10.000.000 di euro.

Per i successivi anni 2005 e 2006, le risorse - pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni - saranno destinate al funzionamento dell'Istituto, all'allestimento di esposizioni, rassegne ed eventi che celebreranno le eccellenze del *design* italiano e del *made in Italy*.

**L'articolo 34 (Comitato anti-contraffazione)** prevede la costituzione del Comitato nazionale anti-contraffazione. Il comitato, la cui modalità di costituzione e di funzionamento saranno definite con successivo decreto interministeriale, viene istituito presso il Ministero delle attività produttive ed è costituito sia da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche che delle categorie private.

Non sono previsti oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 35 (Uffici di consulenza per la tutela del marchio)** prevede l'istituzione, presso gli Uffici ICE all'estero o presso gli uffici commerciali delle rappresentanze diplomatiche, di un *desk* di indirizzo e di assistenza alle imprese per la lotta contro la contraffazione e le imitazioni sleali. Il *desk* potrà avere in Italia un ufficio centrale presso la sede ICE di Roma, che provvederà a raccogliere e studiare i dati e la casistica relativa alle contraffazioni/imitazioni - e, all'estero, un esperto presso gli uffici principali dei Paesi ove il fenomeno è più evidente (Cina, Corea, Indonesia, USA, Brasile).

L'onere conseguente è attinente alle spese del personale che sarà addetto alle funzioni di informazione e di assistenza alle imprese, la cui presenza si rende necessaria principalmente nelle aree più sensibili al fenomeno della contraffazione.

Le risorse finanziarie da destinare all'iniziativa sono di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

L'articolo 39 (Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese) prevede l'incremento del fondo della legge n. 949/1952 di un congruo importo per consentire l'attivazione dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n.57 (finora rimasto inattuato).

L'intervento dovrà permettere, attraverso il procedimento previsto dalla legge 57/01, un adeguato sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane e dei consorzi export ad esse collegati, favorendone i programmi di penetrazione commerciale.

Per dare impulso alle finalità sopra delineate è stata fissata una dotazione aggiuntiva al citato fondo, da riferirsi al solo esercizio finanziario 2004, di 10.000.000 di euro.



Art. 37 e 38

Le disposizioni in esame prevedono rispettivamente modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale e le sanzioni per le violazioni del diritto di proprietà intellettuale, disponendo il sequestro e talvolta la distruzione di merci il cui uso violi tale diritto.

Le relative norme non hanno effetti sul bilancio dello Stato.

## Art. 40

(Disposizioni in materia di protezione civile)

La disposizione non comporta né maggiori spese, né minori entrate rispetto al bilancio dello Stato.

Dalla disposizione stessa sono destinate a derivare minori esigenze di finanziamento a carico dello Stato corrispondenti all'importo dei danni che potranno essere indennizzati dalle compagnie di assicurazioni. Va da se che trattandosi di conseguenze connesse al verificarsi di eventi (calamità naturali) che sfuggono a qualsiasi capacità di previsione e che comunque non è dato in alcun modo prevedere l'effetto di espansione del fenomeno assicurativo nella materia, non si rende materialmente e concettualmente possibile formulare alcuna ipotesi quantitativa in ordine agli effetti di riduzione della spesa pubblica che potranno determinarsi in relazione all'attuazione della disposizione stessa.

## Art. 43

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)

La norma in esame prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese.

Il fondo avente una dotazione di 50 milioni di euro interviene in sostegno di programmi predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

La gestione del fondo, ai sensi del comma 2, è affidata a un Comitato paritetico costituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali composto da 10 esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 8 in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il regolamento di funzionamento del Comitato è determinato dallo stesso Comitato che elegge al suo interno il Presidente.

I criteri fondamentali di gestione del fondo sono determinati con il medesimo decreto ministeriale di costituzione del Comitato; decreto del quale si specifica la natura non regolamentare.

Inoltre, secondo quanto previsto al comma 3, le modalità di gestione del fondo speciale possono essere successivamente adeguate sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione Europea. A tal fine si prevede l'adozione di successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si dispone, infine, al comma 4, che il Comitato paritetico rediga annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo speciale; relazione che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La norma in questione va indubbiamente nel senso di affrontare la questione della promozione di imprese a statuto partecipativo all'interno del sistema produttivo come sancito dall'art. 46 della Costituzione che recita " ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto del lavoratore a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge alla gestione delle aziende."

La norma, inoltre, appare in linea con il punto 8 della Carta Sociale Europea che sancisce "il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione."

Con questa disposizione il legislatore demanda alla contrattazione collettiva la scelta delle modalità della partecipazione del lavoratore ai risultati e alle scelte gestionali dell'impresa prevedendo allo scopo uno strumento di incentivazione basato sul sostegno di programmi finalizzati all'attuazione di accordi sindacali o all'applicazione piena di statuti societari contenenti disposizioni volte allo sviluppo della partecipazione dei lavoratori.

La norma favorisce pertanto le condizioni di sviluppo di tale partecipazione disponendo l'erogazione di adeguati finanziamenti ai programmi che saranno presentati all'attenzione del Comitato.

Alle parti è garantita la libertà di scelta circa la pluralità di forme nelle quali può estrinsecarsi la partecipazione dei lavoratori. Al di là di eventuali ulteriori interventi legislativi incidenti sulle politiche d'impresa ovvero sulle dinamiche sindacali, la norma lascia dunque alla contrattazione collettiva la scelta dei modi partecipativi più idonei. Ed infatti la scelta di delegare alla autonomia negoziale delle parti la determinazione dei moduli di partecipazione alla gestione dell'impresa è chiara nella stessa composizione del Comitato di gestione che è appunto costituito dai rappresentanti delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e da due esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dal punto di vista squisitamente finanziario si ribadisce che la disposizione prevede una dotazione del Fondo sopra citato pari a 50 milioni di euro. Sarà quindi nel limite di tale dotazione finanziaria che saranno finanziati i programmi predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

ART. 44

(affidamento di servizi)

La norma in parola dispone l'esclusione dal ricorso obbligatorio agli acquisti centralizzati mediante la CONSIP Spa – di cui all'articolo 24 della legge 289/2002 – dei soggetti deputati alla realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, previsti dalla legge n. 443/2001.

Considerato che per il suddetto articolo 24 non è stato considerato alcun effetto finanziario, ne consegue che la deroga in parola può ritenersi neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Art. 47  
(Fondo aree sottoutilizzate)

L'articolo 47 intende rifinanziare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/78, il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con uno stanziamento aggiuntivo complessivo pari a 10.761 milioni di Euro, di cui 100 milioni per l'anno 2004, 1.611 milioni per l'anno 2005, 6.350 milioni per l'anno 2006 e 2.700 milioni per l'anno 2007. Lo stanziamento complessivo e la relativa modulazione annuale sono adeguati ai fabbisogni di finanziamento aggiuntivo occorrente per la prosecuzione degli interventi di sviluppo e coesione. In particolare, nella previsione del fabbisogno per gli anni 2005 e 2006 si è tenuto conto degli importi già indicati al terzo comma dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002: la differenza, pari a 8.000 milioni di Euro, rappresenta lo 0,59% del PIL, valore analogo a quello medio già registrato negli anni 1998 - 2003 per le dotazioni aggiuntive destinate alle medesime finalità.

Come previsto nel testo dell'articolo, tale dotazione aggiuntiva sarà utilizzata anche per il finanziamento degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo di cui all'art. 60, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

**Articolo 48**

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)

La disposizione riguarda le opere della legge obiettivo che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa e prevede specifiche procedure per l'accesso ai finanziamenti che potranno essere concessi da Infrastrutture S.p.A., Cassa Depositi e prestiti, dalla Banca Europea degli investimenti ovvero da altri soggetti autorizzati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto è previsto che i proventi derivanti dall'utilizzo delle opere sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti.

## ART. 49

(disposizioni in materia di infrastrutture)

I commi 1 e 2 della disposizione innovano le previsioni contenute nell'articolo 30, comma 2, della legge 109/94, prevedendo che il mancato svincolo della cauzione nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento lavori determina l'inadempimento del garante nei confronti dell'impresa e taglia in radice qualsiasi pretesa dello stesso sull'ammontare oggetto di svincolo.

I commi 1 e 2 della disposizione si applicano, inoltre, anche ai contratti in corso, anche se affidati anteriormente all'entrata in vigore della legge.

Il comma 3 amplia le finalità della legge n. 443/2001, rivolte alla modernizzazione e allo sviluppo del Paese, ricomprendendovi l'efficienza funzionale e operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere di alto rilievo culturale.

La disposizione non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 4 - la disposizione è volta a ripristinare la realizzazione delle altre tratte autostradali. Ciò non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che eventuali realizzazioni di altre tratte non potranno che essere finanziate nell'ambito delle risorse che lo Stato trasferisce all'ANAS a titolo di apporto al capitale della medesima società, ovvero nell'ambito delle risorse stanziata dalla legge obiettivo:



## Articolo 50, commi 2 e 3

## (Limiti di impegno)

La norma in esame si propone di evitare che a fronte di limiti di impegno autorizzati possano essere assunti da parte dei beneficiari degli stessi limiti, mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Ciò si rende necessario in quanto, le regole di imputazione contabile previste dal SEC '95, individuano, quale debitore diretto per tali operazioni, lo Stato che assume a proprio carico l'intero ammortamento del mutuo. In tale caso, infatti, il mutuo viene considerato a tutti gli effetti come debito dello Stato.

Da ciò ne deriva che, ove i mutui fossero assunti da soggetti esterni alle Pubbliche Amministrazioni, si determinerebbe, per effetto della diversa imputazione temporale dei flussi, un impatto negativo sull'indebitamento netto e sul debito per un importo pari - non alle rate di ammortamento iscritte in bilancio e rimborsate negli anni successivi - ma all'intero netto ricavo del mutuo nell'anno in cui è percepito dal beneficiario.

Pertanto, la norma è diretta ad evitare per gli anni futuri un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Peraltro, la quantificazione degli effetti positivi risulta estremamente difficoltosa e per questo prudenzialmente gli stessi potranno essere considerati solo a consuntivo.».

Dopo la pagina 202, si intendano inserite le seguenti:

«*Atti parlamentari*

– 202-I –

*Senato della Repubblica* – N. 2512

---

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Art. 52

(Contributi per l'impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo)

L'articolo in esame modifica la legge 1295/57 prevedendo, in sostanza, che il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici, non costituirà elemento patrimoniale dell'Istituto (abrogazione dell'art. 2, comma 4) ma va ad alimentare le disponibilità del fondo speciale istituito presso l'Istituto medesimo. Su tale fondo, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge 1295, che si intende modificare, già vi confluisce, oltre all'importo dei premi medesimi colpiti da decadenza, il versamento del CONI rapportato all'aliquota dell'1% dei predetti incassi. Attraverso tale fondo l'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui, anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti, per le finalità della citata legge. Le cennate modifiche sono neutrali sui saldi di finanza pubblica.

## Art. 53

## (disposizioni in materia di privatizzazioni)

L'articolo proposto è volto, nel suo insieme, a rendere maggiormente efficiente l'iter operativo di realizzazione delle operazioni di dismissione di titoli azionari detenuti dallo Stato, garantendo - nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione - maggiore flessibilità nella definizione delle relative modalità di cessione, avuta presente la continua evoluzione delle tecniche normalmente in uso nei mercati finanziari più avanzati.

La norma proposta, inoltre, consente di assicurare alle operazioni di vendita realizzate dallo Stato la necessaria rapidità di esecuzione che il mercato finanziario oggi impone, in particolare per quanto attiene ai titoli già quotati nei mercati regolamentati nonché di favorire la selezione delle migliori professionalità esistenti a supporto delle diverse operazioni (anche per quanto attiene agli atti propedeutici alla vendita).

In particolare, si conferma la responsabilità nell'individuazione delle procedure di dismissione in capo al Governo, ma si consente di individuare la modalità di cessione più appropriata nell'ambito delle opzioni attualmente in essere nel mercato finanziario (non limitando la scelta unicamente tra l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta), fermo restando che la procedura individuata sia tale da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

La norma si propone, poi, di assicurare massima flessibilità operativa e contenimento dei costi, in particolare per la dismissione di partecipazioni minori, ossia non di controllo e di valore contenuto;

Inoltre si prevede un iter semplificato nella procedura di scelta delle modalità di vendita di titoli azionari di public utilities già quotate in mercati regolamentati nazionali o comunitari, qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali, ossia qualora il metodo di alienazioni assicuri, di per se, l'auspicata ulteriore diffusione dell'azionariato.

Il testo, poi, rende maggiormente chiare e snelle le procedure di affidamento di incarichi nell'ambito di processi volti alla dismissione delle partecipazioni. In particolare si conferma il divieto di affidare ai soggetti incaricati della valutazione, la guida dei consorzi di collocamento e si prevede la possibilità - e non l'obbligo come in precedenza indicato - che tali soggetti partecipino agli stessi consorzi.

Il testo, inoltre, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n.409, si prevede che i titoli ivi citati possano essere anche rimborsati in cassa (c.d. titoli "soft mandatory"), ampliando in questo modo, in coerenza con quanto si va affermando sui mercati finanziari, gli strumenti di privatizzazione disponibili.

Da ultimo, il testo chiarisce i criteri di scelta del valutatore in offerte secondarie di titoli già quotati in mercati regolamentati (ossia dove il mercato già esprima un prezzo), qualora il prezzo di collocamento risulti inferiore a quello dell'offerta iniziale.».

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) . . . . .	273	273	273
Legge n. 7 del 1981: e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) . . . . .	616.516	616.516	616.516
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) . . . . .	2.733	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163 . .	9.960	9.960	9.960
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) . . . . .	4.968	4.968	4.968
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) . . . . .	2.582	2.582	2.582
	643.667	643.667	643.667

».

*A pagina 329, gli importi relativi al Totale generale della Tabella C si intendano sostituiti dai seguenti: per il 2004, «20.571.710»; per il 2005, «19.165.823»; per il 2006, «19.161.241».*





